

# Fusione di fondazioni con le regole delle società

Secondo il Tribunale di Roma la disciplina dettata dagli artt. 2501 e ss. c.c. è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche agli enti non societari

/ Maurizio MEOLI

In caso di fusione (nella specie, per incorporazione) tra **fondazioni**, è ammissibile, nei limiti della compatibilità e tenendo conto delle differenze strutturali e di scopo, l'applicazione analogica della disciplina dettata in tema di **fusione di società**.

Quanto più grandi sono gli enti interessati alla fusione, tanto maggiore deve essere la **conformazione** all'iter previsto per le società, il tutto sotto il controllo dell'Autorità amministrativa incaricata di procedere all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (la Prefettura) e previo parere dell'Agenzia delle ONLUS (in caso di enti dotati di tale natura), anche al fine di rispettare la volontà dei fondatori in ordine alla corretta devoluzione del patrimonio.

Ad affermarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza del [25 gennaio 2016](#).

In particolare, osserva il giudice romano, guardando alla disciplina degli [artt. 2501](#) e ss. c.c. deve riconoscersi all'organo amministrativo degli enti interessati il potere di redigere il **progetto di fusione**, con allegata una relazione in ordine alle ragioni dell'operazione e una situazione patrimoniale; analogamente, si deve procedere al **deposito** degli atti presso le sedi degli enti interessati all'operazione (ex [art. 2501-septies](#) c.c.).

Non sono invece applicabili le norme in tema di "rapporto di cambio" ([artt. 2501-ter](#) comma 1 n. 3 e [2501-quinquies](#) comma 2 c.c.), in quanto non vi sono quote di partecipazione al capitale sociale da dover rispettare in relazione all'ente risultante dalla fusione.

Dal momento che le fondazioni sono, di regola, prive di un organo assembleare, normalmente chiamato ad approvare il progetto di fusione ex [art. 2502](#) c.c., il potere di approvare lo stesso deve essere necessariamente riconosciuto ai CdA degli enti interessati e la mancanza di delibera assembleare induce a configurare l'inapplicabilità anche della previsione in tema di **pubblicazione** della deliberazione di fusione nel Registro delle imprese ([art. 2502-bis](#) c.c.) e di quella in tema di opposizione dei creditori ([art. 2503](#) c.c.).

È, invece, applicabile la disposizione che prevede la fusione con **atto pubblico notarile** ([art. 2504](#) comma 1 c.c.) – cui partecipano i legali rappresentanti degli enti interessati in esecuzione del mandato ricevuto in sede di approvazione del progetto di fusione – che presenta contenuto corrispondente al progetto di fusione.

Una volta rogato l'atto di fusione, poi, occorre procedere alle formalità connesse all'iscrizione dell'atto nel **Registro delle persone giuridiche**. Registro che presenta una differente funzione rispetto a quella svolta dal Registro delle imprese.

Ne consegue l'inapplicabilità alla fusione delle fonda-

zioni della disciplina dettata dall'[art. 2504-quater](#) comma 1 c.c., ai sensi del quale, eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Tale previsione, infatti, ha senso all'interno del sistema di pubblicità e nel contesto dei limiti all'impugnazione previsti, in ambito societario, dai richiamati artt. 2502-*bis* c.c. (iscrizione delle delibere adottate in ordine alla fusione dalle società coinvolte) e 2503 c.c. (previsione di un termine per l'opposizione dei creditori).

Ma, ritenute non applicabili queste disposizioni alla fusione delle fondazioni, **viene meno** anche l'**effetto preclusivo** di cui al citato art. 2504-*quater* comma 1 c.c.; norma eccezionale sia in ragione della richiamata diversa funzione dei due Registri che per la natura di pubblicità costitutiva che ha l'iscrizione nel Registro delle imprese.

E, quindi, a prescindere da quale possa essere l'effetto della fusione tra fondazioni (modificativo o estintivo dell'ente incorporato), è da escludere qualsiasi effetto preclusivo in ordine all'**impugnazione** del relativo **atto**: il provvedimento di approvazione dell'Autorità amministrativa, con conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, non è ostativo all'eventuale impugnazione dell'atto di fusione.

Infatti, mentre, nel caso delle società, l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese determina l'effetto **sanante** relativamente non solo ai vizi propri dell'atto, ma anche a quelli della procedura di fusione, nel contesto in questione l'impugnazione resta ammissibile dinanzi al giudice ordinario (*cf.* Cass. SS.UU. n. [3892/2004](#)) e l'invalidità dell'atto di fusione può derivare o da vizi propri dell'atto finale o da vizi della procedura, dovendosi poi verificare se i vari atti della sequenza procedimentale abbiano o meno rilevanza esterna, e cioè se siano meri atti interni alla procedura ovvero se siano dotati di autonoma rilevanza e quindi **autonomamente** impugnabili.

E, in linea generale, le delibere adottate (dalle assemblee o dai CdA) nel corso della procedura di fusione hanno autonoma rilevanza. Esse, pertanto, nel corso della procedura possono essere **autonomamente impuginate** dai soggetti interessati, anche con richiesta di sospensione dell'efficacia. La mancata impugnazione della delibera di approvazione del progetto di fusione rende intangibile quanto deciso dagli organi degli enti interessati alla fusione, ma si potrà verificare se l'atto pubblico di fusione sia conforme al progetto approvato, e ormai "cristallizzato" in difetto di autonoma impugnazione delle relative delibere, ovvero se l'atto stesso presenti **vizi suoi propri**.